

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0187/2001

29 maggio 2001

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'ozono nell'aria (13114/2000 – C5-0090/2001 – 1999/0068(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatore: Chris Davies

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE.....	26

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 15 marzo 2000 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'ozono nell'aria (COM(1999) 125 - 1999/0068 (COD)).

Nella seduta del 14 marzo 2001 la Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (13114/2000 - C5-0090/2001).

Nella riunione del 14 settembre 1999 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori aveva nominato relatore Chris Davies.

Nelle riunioni del 25 aprile e 28 maggio 2001 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Guido Sacconi, Alexander de Roo e Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (vicepresidenti), Chris Davies (relatore), Maria del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Philip Bushill-Matthews (in sostituzione di Per-Arne Arvidsson), Nicholas Clegg (in sostituzione di Karl Erik Olsson, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Cristina García-Orcoyen Tormo, Laura González Álvarez, Christa Klaß, Torben Lund, Minerva Melpomeni Malliori, Rosemarie Müller, Riitta Myller, William Francis Newton Dunn (in sostituzione di Antonios Trakatellis, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Béatrice Patrie, Marit Paulsen, Horst Schnellhardt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Catherine Stihler e Phillip Whitehead.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 29 maggio 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'ozono nell'aria (13114/2000 – C5-0090/2001 – 1999/0068(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (13114/2000 – C5-0090/2001),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (1999) 125)²,
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2000) 613)³,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0187/2000),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 377 del 29 dicembre 2000, pag. 47.

² GU C 56 del 29 febbraio 2000, pag. 40.

³ GU C 29 del 30 gennaio 2001, pag. 291.

Emendamento 1
Considerando 3

(3) È importante garantire un'efficace protezione della popolazione dagli effetti dell'esposizione all'ozono nocivi alla salute umana. È opportuno ridurre, per quanto possibile, gli effetti nocivi dell'ozono sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sull'ambiente nel suo complesso. L'inquinamento da ozono è per natura transfrontaliero e richiede pertanto misure a livello comunitario.

(3) È importante garantire un'efficace protezione della popolazione dagli effetti dell'esposizione all'ozono nocivi alla salute umana. È opportuno ridurre, per quanto possibile, gli effetti nocivi dell'ozono sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sull'ambiente nel suo complesso. L'inquinamento da ozono è per natura transfrontaliero e richiede pertanto misure a livello comunitario, ***alle quali è essenziale che partecipino quanto prima i paesi candidati all'adesione.***

Motivazione

L'inquinamento atmosferico non rispetta i confini nazionali. Per migliorare la qualità dell'aria è auspicabile il coinvolgimento del maggior numero possibile di paesi limitrofi.

Emendamento 2
Considerando 7

(7) Al fine di garantire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente è necessario fissare obiettivi a lungo termine. Tali obiettivi a lungo termine dovrebbero rifarsi alla strategia in materia di riduzione dell'ozono e dell'acidificazione ed allo scopo da questa perseguito di avvicinare ***quanto più possibile*** gli attuali livelli di ozono agli obiettivi a lungo termine.

(7) Al fine di garantire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente è necessario fissare obiettivi a lungo termine. Tali obiettivi a lungo termine dovrebbero rifarsi alla strategia in materia di riduzione dell'ozono e dell'acidificazione ed allo scopo da questa perseguito di avvicinare gli attuali livelli di ozono agli obiettivi a lungo termine.

Motivazione

In prima lettura, il Parlamento ha cercato di introdurre un obiettivo a lungo termine vincolante. La definizione di date specifiche per il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine e dell'obiettivo finale chiarirebbe lo scopo primario della legislazione.

Emendamento 3
Articolo 2, paragrafo 10

(10) "obiettivo a lungo termine":
concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo deve essere conseguito **nella misura del fattibile** nel lungo periodo al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;

(10) "obiettivo a lungo termine":
concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo deve essere conseguito nel lungo periodo al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;

Motivazione

In prima lettura, il Parlamento ha sostenuto che dovrebbe essere vincolante l'obiettivo a lungo termine di 120 µg/m³, vale a dire il tenore massimo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della Sanità, che quindi non deve essere superato.

Emendamento 4
Articolo 3, paragrafo 3, comma 1

3. Per le zone e gli agglomerati di cui al paragrafo 2, gli Stati membri **provvedono**, in linea con le disposizioni della direttiva 2001/.../CE, **a garantire** che sia predisposto ed attuato un piano o un programma **volto al raggiungimento per quanto possibile dei** valori bersaglio a partire dalla data indicata nella parte II dell'allegato I.

3. Per le zone e gli agglomerati di cui al paragrafo 2, gli Stati membri, in linea con le disposizioni della direttiva 2001/.../CE, **garantiscono** che sia predisposto ed attuato un piano o un programma **al fine di raggiungere i** valori bersaglio a partire dalla data indicata nella parte II dell'allegato I.

Motivazione

Si tratta di un chiarimento della posizione del Parlamento in prima lettura per quanto riguarda i valori bersaglio da raggiungere entro il 2010. L'inserimento della locuzione "per quanto possibile" darebbe agli Stati membri l'opportunità di evitare di compiere determinati sforzi per conseguire tali obiettivi.

L'inserimento delle parole "provvedono ... a" indebolisce l'obbligo per gli Stati membri di predisporre e attuare i piani o i programmi di cui a questo articolo. Inoltre la presenza della locuzione "per quanto possibile" darebbe agli Stati membri l'opportunità di evitare di compiere determinati sforzi per conseguire gli obiettivi.

Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 1

1. Gli obiettivi a lungo termine per le concentrazioni di ozono nell'aria sono indicati nella parte III dell'allegato I.

1. Gli obiettivi a lungo termine per le concentrazioni di ozono nell'aria, **da conseguire entro il 2020**, sono indicati nella parte III dell'allegato I.

Motivazione

Questo emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura ed è in linea con la posizione assunta dal Parlamento in seconda lettura sulla direttiva concernente i valori massimi delle emissioni a livello nazionale. La definizione di date specifiche per il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine e dell'obiettivo finale chiarirebbe lo scopo primario della legislazione.

Emendamento 6
Articolo 4, paragrafo 2

2. Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria, valutati ai sensi dell'articolo 9, superano gli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo 1, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio fissati nella parte II dell'allegato I. Per tali zone e agglomerati gli Stati membri predispongono e attuano misure efficaci dal punto di vista dei costi finalizzate al conseguimento, **per quanto possibile**, degli obiettivi a lungo termine. Le misure adottate devono almeno essere coerenti con tutti i piani o programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Inoltre, esse si basano sulle misure adottate ai sensi delle disposizioni della direttiva 2001/.../CE e della pertinente normativa CE.

2. Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria, valutati ai sensi dell'articolo 9, superano gli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo 1, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio fissati nella parte II dell'allegato I. Per tali zone e agglomerati gli Stati membri predispongono e attuano misure efficaci dal punto di vista dei costi finalizzate al conseguimento degli obiettivi a lungo termine. Le misure adottate devono almeno essere coerenti con tutti i piani o programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Inoltre, esse si basano sulle misure adottate ai sensi delle disposizioni della direttiva 2001/.../CE e della pertinente normativa CE.

Motivazione

Inserire le parole "per quanto possibile" significherebbe offrire agli Stati membri

l'opportunità di evitare di proferire determinati sforzi per raggiungere gli obiettivi.

Emendamento 7
Articolo 5

5. Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono sono conformi agli obiettivi a lungo termine. In tali zone e agglomerati essi **si adoperano per mantenere** i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine e **per preservare** la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

5. Gli Stati membri redigono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono sono conformi agli obiettivi a lungo termine. **Nella misura in cui lo consentono la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche**, in tali zone e agglomerati essi **mantengono** i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine e **preservano** la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Motivazione

La proposta della Commissione prevedeva per gli Stati membri l'obbligo di mantenere in tali zone ed agglomerati livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine. Tale obbligo era stato approvato dal Parlamento in prima lettura. Il Consiglio ha annacquato il testo aggiungendo le parole "si adoperano per". Il relatore ritiene che agli Stati membri debba essere imposto l'obbligo giuridico di prendere le misure necessarie per mantenere bassi i livelli di ozono, dove essi risultano tali, e per preservare la migliore qualità dell'aria.

Emendamento 8
Articolo 6, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri **adottano le misure necessarie per:**

1. Gli Stati membri:

Motivazione

In prima lettura sono stati approvati degli emendamenti volti a rafforzare le disposizioni sulla diffusione delle informazioni, di cui all'articolo 6. Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a diffondere quante più informazioni possibile in merito alle concentrazioni di ozono, in quanto tali informazioni sono indispensabili per il benessere dei gruppi di popolazione sensibili.

Emendamento 9
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), comma 3

Le informazioni indicano almeno tutti i casi di superamento delle concentrazioni corrispondenti all'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute, le soglie di informazione e di allarme in relazione al corrispondente periodo di mediazione. Le informazioni *dovrebbero* inoltre *comprendere* una breve valutazione in relazione agli effetti sulla salute. Le soglie di informazione e di allarme per le concentrazioni di ozono nell'aria sono indicate nella parte I dell'allegato II;

Le informazioni indicano almeno tutti i casi di superamento delle concentrazioni corrispondenti all'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute, le soglie di informazione e di allarme in relazione al corrispondente periodo di mediazione. Le informazioni *comprendono* inoltre una breve valutazione in relazione agli effetti sulla salute. Le soglie di informazione e di allarme per le concentrazioni di ozono nell'aria sono indicate nella parte I dell'allegato II;

Motivazione

In prima lettura sono stati approvati degli emendamenti volti a rafforzare le disposizioni sulla diffusione delle informazioni, di cui all'articolo 6. Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a diffondere quante più informazioni possibile in merito alle concentrazioni di ozono, in quanto tali informazioni sono indispensabili per il benessere dei gruppi di popolazione sensibili.

Emendamento 10
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) mettere a disposizione del pubblico e delle organizzazioni pertinenti, come quelle ambientaliste, dei consumatori, per la tutela dei gruppi di popolazione sensibili, e degli enti sanitari competenti, relazioni annuali dettagliate in cui siano indicati almeno tutti i casi di superamento delle concentrazioni corrispondenti all'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute, le soglie di informazione e di allarme in relazione al periodo di mediazione nonché, se del caso, una breve valutazione degli effetti dei casi di superamento in questione. Esse *possono* altresì *contenere*, se del caso, informazioni e valutazioni ulteriori in materia di protezione *della vegetazione e* delle foreste, come specificato nella parte I

b) mettere a disposizione del pubblico e delle organizzazioni pertinenti, come quelle ambientaliste, dei consumatori, per la tutela dei gruppi di popolazione sensibili, e degli enti sanitari competenti, relazioni annuali dettagliate in cui siano indicati almeno tutti i casi di superamento delle concentrazioni corrispondenti all'obiettivo a lungo termine (per la protezione della salute *umana e della vegetazione*), *i valori bersaglio*, le soglie di informazione e di allarme in relazione al periodo di mediazione nonché, se del caso, una breve valutazione degli effetti dei casi di superamento in questione. Esse *contengono* altresì, se del caso, informazioni e valutazioni ulteriori in materia di *materiali e di* protezione delle

dell'allegato III. **Possono** anche **includere** informazioni sui precursori pertinenti, ove queste non siano già contemplate dalla legislazione comunitaria vigente;

foreste, come specificato nella parte I dell'allegato III. **Esse includono** anche informazioni sui precursori pertinenti, ove queste non siano già contemplate dalla legislazione comunitaria vigente;

Motivazione

In prima lettura sono stati approvati degli emendamenti volti a rafforzare le disposizioni sulla diffusione delle informazioni, di cui all'articolo 6. Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a diffondere quante più informazioni possibile in merito alle concentrazioni di ozono, in quanto tali informazioni sono indispensabili per il benessere dei gruppi di popolazione sensibili.

Emendamento 11 Articolo 6, paragrafo 2

2. Le informazioni dettagliate da comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 96/62/CE in caso di superamento di una delle soglie devono comprendere gli elementi indicati nella parte II dell'allegato II. **Ove fattibile, gli Stati membri fanno in modo di fornire** tali informazioni anche nei casi in cui si prevede un superamento della soglia di informazione o di allarme.

2. Le informazioni dettagliate da comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 96/62/CE in caso di superamento di una delle soglie devono comprendere gli elementi indicati nella parte II dell'allegato II. **Gli Stati membri forniscono** tali informazioni anche nei casi in cui si prevede un superamento della soglia di informazione o di allarme.

Motivazione

In prima lettura sono stati approvati degli emendamenti volti a rafforzare le disposizioni sulla diffusione delle informazioni, di cui all'articolo 6. Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a diffondere quante più informazioni possibile in merito alle concentrazioni di ozono, in quanto tali informazioni sono indispensabili per il benessere dei gruppi di popolazione sensibili.

Emendamento 12 Articolo 7, paragrafo 1

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri predispongono piani d'azione ai livelli amministrativi adeguati che indicano le misure specifiche da adottare a breve termine per le zone ove vi sia un rischio di

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri predispongono piani d'azione ai livelli amministrativi adeguati, **con particolare attenzione all'ambito locale**, che indicano le misure specifiche da adottare a breve

superamento della soglia di allarme qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o della durata o gravità dei superamenti. **Qualora si rilevi che non sussiste un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata o gravità dei superamenti nelle zone in questione, gli Stati membri sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE. Spetta agli Stati membri accertare se vi sia un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata o della gravità dei superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali.**

termine, **in ciascun caso e in ciascun sito**, per le zone ove vi sia un rischio di superamento della soglia di allarme qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o della durata o gravità dei superamenti **della soglia di allarme.**

A tal fine gli Stati membri esaminano e valutano il potenziale di prevenzione di tali misure a breve termine, sulla scorta dei criteri indicati negli orientamenti di cui all'articolo 12.

Gli Stati membri tengono conto di detti orientamenti anche nel predisporre ed attuare i piani d'azione di cui al presente articolo.

Motivazione

Il relatore non ritiene necessaria la deroga prevista all'articolo 7, paragrafo 1, che aiuterebbe gli Stati membri a sottrarsi alle responsabilità che sostengono di accettare. L'articolo stabilisce già che gli Stati membri predispongano piani d'azione solo qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione del rischio o della durata dei superamenti.

Oltre a sopprimere la deroga prevista nel presente articolo il relatore propone di reintrodurre il paragrafo della proposta originaria della Commissione per fornire maggiori informazioni sul tipo di "esami" su cui gli Stati membri devono riferire al pubblico. L'emendamento 19 fa riferimento alla valutazione degli effetti delle azioni a breve termine. Per questo è necessario prevedere l'obbligo di procedere a tale valutazione o esame.

Modifiche approvate in prima lettura dal Parlamento europeo.

Emendamento 13 Articolo 7, paragrafo 3

3. Nel predisporre e attuare i piani d'azione a breve termine, gli Stati membri **possono prendere** in considerazione esempi di misure di provata efficacia, che dovrebbero essere incluse negli orientamenti di cui all'articolo 12.

3. Nel predisporre e attuare i piani d'azione a breve termine, gli Stati membri **prendono** in considerazione esempi di misure di provata efficacia, che dovrebbero essere incluse negli orientamenti di cui all'articolo 12.

Motivazione

Al fine di rendere le disposizioni vincolanti.

Emendamento 14
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri informano la Commissione, la popolazione, le associazioni pertinenti, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni di tutela dei gruppi di popolazione sensibili e gli enti sanitari sia sul risultato delle loro indagini, sia sul contenuto e l'attuazione dei piani d'azione specifici a breve termine.

Motivazione

La seconda parte dell'emendamento sulla diffusione d'informazioni riguarda i piani d'azione a breve termine. Questo emendamento era stato approvato dal Parlamento in prima lettura e si propone di incoraggiare una convalida più completa dell'efficacia dei piani d'azione a breve termine e di garantire la trasparenza del processo di definizione degli stessi.

Emendamento 15
Articolo 8, paragrafo 1

1. Quando le concentrazioni di ozono superano i valori bersaglio o gli obiettivi a lungo termine principalmente a causa di emissioni di precursori verificatesi in altri Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per predisporre, ove opportuno, piani e programmi concertati per il conseguimento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine ***per quanto possibile***. La Commissione deve assisterli in tale processo. Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11 la Commissione valuta, tenendo conto della direttiva 2001/ /CE, in particolare l'articolo 9, se siano necessarie altre azioni a livello comunitario al fine di ridurre le emissioni dei precursori che causano tali fenomeni di inquinamento transfrontaliero da ozono.

1. Quando le concentrazioni di ozono superano i valori bersaglio o gli obiettivi a lungo termine principalmente a causa di emissioni di precursori verificatesi in altri Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per predisporre, ove opportuno, piani e programmi concertati per il conseguimento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine. La Commissione deve assisterli in tale processo. Nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 11 la Commissione valuta, tenendo conto della direttiva 2001/ /CE, in particolare l'articolo 9, se siano necessarie altre azioni a livello comunitario al fine di ridurre le emissioni dei precursori che causano tali fenomeni di inquinamento transfrontaliero da ozono.

Motivazione

L'espressione "per quanto possibile" indebolisce l'importanza dei valori bersaglio o degli

obiettivi a lungo termine da conseguire e va pertanto soppressa.

Emendamento 16
Articolo 10, paragrafo 1, alinea

1. Allorché trasmettono informazioni alla Commissione ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri provvedono anche e, per la prima volta, per l'anno civile **successivo alla** data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, a:

1. Allorché trasmettono informazioni alla Commissione ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 96/62/CE, gli Stati membri provvedono anche e, per la prima volta, per l'anno civile **in cui cade la** data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, a:

Motivazione

In relazione alla prima direttiva derivata, è prassi corrente accettata dagli Stati membri che l'anno iniziale in cui vanno presentate relazioni alla Commissione sia lo stesso anno (cioè in quel caso il 2001) in cui gli Stati membri devono attuare la direttiva nel loro ordinamento nazionale (cioè, nel caso della prima direttiva derivata, entro il 19 luglio 2001). Quindi, anche grazie all'esistenza della necessaria capacità di sorveglianza a norma della direttiva 92/72, vi sono buone ragioni per adottare la stessa impostazione anche per l'ozono.

Emendamento 17
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

b) trasmettere alla Commissione i piani **o** i programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 entro due anni dalla fine del periodo nel corso del quale si sono rilevati superamenti dei valori bersaglio fissati per l'ozono;

b) trasmettere alla Commissione **una relazione che fornisca un quadro globale della situazione per quanto riguarda il superamento dei valori bersaglio stabiliti nella parte II dell'allegato I; qualora sia superato il valore bersaglio per la salute umana, la relazione contiene dati dettagliati su tutti i superamenti dell'obiettivo a lungo termine fissato nell'allegato I, sezione III, punto 1, che si sono verificati nel corso dell'anno in questione, con l'indicazione delle relative cause; la relazione contiene altresì i piani e i programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 3; la relazione deve essere trasmessa** entro due anni dalla fine del periodo nel corso del quale si sono rilevati superamenti dei valori bersaglio fissati per l'ozono;

Motivazione

Il Sesto programma d'azione ambientale si concentra sull'effettiva applicazione della legislazione in campo ambientale. La delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione sulle ispezioni ambientali si è sforzata di mettere in rilievo l'importanza di un'applicazione effettiva. La posizione comune del Consiglio non impone agli Stati membri di spiegare i superamenti del valore bersaglio per la salute umana stabilito nella parte II dell'allegato I. Il relatore ritiene ciò inaccettabile.

Emendamento 18 Articolo 10, paragrafo 2, alinea

2. Inoltre gli Stati membri, per la prima volta, per l'anno civile **successivo alla** data di cui all'articolo 15, paragrafo 1:

2. Inoltre gli Stati membri, per la prima volta, per l'anno civile **in cui cade la** data di cui all'articolo 15, paragrafo 1:

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 10, paragrafo 1.

Emendamento 19 Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

b) per ogni anno civile, entro il 30 settembre dell'anno successivo, trasmettono alla Commissione le informazioni convalidate di cui all'allegato III **insieme alle** concentrazioni medie annuali dei precursori dell'ozono indicati nell'allegato VI;

b) per ogni anno civile, entro il 30 settembre dell'anno successivo, trasmettono alla Commissione:
i) le informazioni convalidate di cui all'allegato III,
ii) le concentrazioni medie annuali dei precursori dell'ozono indicati nell'allegato VI,
iii) **le informazioni riguardanti le decisioni sui piani d'azione a breve termine e concernenti il modello e i contenuti nonché una valutazione degli effetti di tali piani predisposti in conformità dell'articolo 7;**

Motivazione

L'emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura. Le informazioni sulle decisioni riguardanti i piani d'azione a breve termine dovrebbero essere trasmesse alla Commissione su base annuale, piuttosto che ogni tre anni. Ciò consentirebbe una valutazione più efficace del loro contenuto, permetterebbe alla Commissione di individuare rapidamente carenze od omissioni e consentirebbe il raffronto dei livelli di adempimento degli Stati membri.

Emendamento 20
Articolo 10, paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii)

ii) eventuali misure adottate o predisposte ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2; **e**

ii) eventuali misure adottate o predisposte ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

iii) le decisioni in merito ai piani d'azione a breve termine, la elaborazione e il contenuto, nonché una valutazione degli effetti dei piani stessi, predisposti ai sensi dell'articolo 7.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento 21
Articolo 10, paragrafo 3, lettera b)

b) pubblicare ogni anno un elenco delle zone e degli agglomerati di cui al paragrafo 1, lettera a) e, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sulla situazione dell'ozono durante l'estate dell'anno in corso e del precedente anno civile **per fornire un quadro globale della situazione dei diversi Stati membri;**

b) pubblicare ogni anno un elenco delle zone e degli agglomerati di cui al paragrafo 1, lettera a) e, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sulla situazione dell'ozono durante l'estate dell'anno in corso e del precedente anno civile **per consentire un raffronto diretto tra i livelli di adempimento degli Stati membri e fornire un quadro globale di tutti i superamenti dell'obiettivo a lungo termine negli Stati membri;**

Motivazione

La prima parte di questo emendamento era stata approvata in prima lettura. Essa mira a potenziare la trasparenza e l'effettiva attuazione della direttiva, facilitando un attento esame da parte dell'opinione pubblica. La seconda parte dell'emendamento riguarda la disponibilità, quindi l'accesso del pubblico ai contenuti delle relazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 22
Articolo 11, paragrafo 3

3. La relazione effettua inoltre un riesame delle disposizioni della presente direttiva alla luce dei risultati e, se necessario, è

3. La relazione effettua inoltre un riesame delle disposizioni della presente direttiva alla luce dei risultati e, se necessario, è

corredata di una proposta di modifica della presente direttiva.

corredata di una proposta di modifica della presente direttiva, ***con particolare riguardo agli effetti dell'ozono sull'ambiente e sulla salute, tenendo conto specificamente dei gruppi sensibili della popolazione.***

Motivazione

Modifica approvata in prima lettura dal Parlamento europeo.

Emendamento 23
ALLEGATO I, parti II e III, tabelle

Posizione comune del Consiglio

II. Ozono: valori bersaglio

	Parametro	Valore bersaglio ²	Anno entro il quale conseguire <i>per quanto possibile</i> il valore bersaglio (a)
1. Valore bersaglio per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera su 8 ore (b)	120 µg/m ³ da non superare per più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni (c)	2010
2. Valore bersaglio per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	18000 µg/m ³ .h come media su 5 anni (c)	2010

III. Ozono: obiettivi a lungo termine

	Parametro	Obiettivo a lungo termine
1. Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera su 8 ore nell'arco di un anno civile	120 µg/m ³
2. Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1h da maggio a luglio	6000 µg/m ³ .h

Emendamento 23
ALLEGATO I, parti II e III, tabelle

Emendamento del Parlamento

II. Ozono: valori bersaglio

	Parametro	Valore bersaglio ²	Anno entro il quale conseguire il valore bersaglio (a)
1. Valore bersaglio per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera su 8 ore (b)	120 µg/m ³ da non superare per più di 20 giorni per anno civile come media su 3 anni ©	2010
2. Valore bersaglio per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	18000 µg/m ³ .h come media su 5 anni ©	2010

III. Ozono: obiettivi a lungo termine

	Parametro	Obiettivo a lungo termine	Anno entro il quale conseguire l'obiettivo a lungo termine
1. Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera su 8 ore nell'arco di un anno civile	120 µg/m ³	2020
2. Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1h da maggio a luglio	6000 µg/m ³ .h	2020

Motivazione

Il presente emendamento è stato approvato dal Parlamento in prima lettura. Nella suo documento COM (1999) 125, la Commissione propone che il valore bersaglio per l'ozono, 120 µg/m³, non possa essere superato per oltre 20 giorni all'anno entro il 2010. Questo valore sarebbe compatibile con la posizione espressa dal Parlamento in seconda lettura sulla direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione.

La data del 2020, entro la quale deve essere conseguito l'obiettivo a lungo termine per l'ozono, è stata approvata in prima lettura. L'introduzione di una data specifica per il conseguimento dell'obiettivo a lungo termine è mirata sia a chiarire il principale scopo della legislazione sia ad armonizzare la posizione comune con la posizione espressa dal Parlamento in seconda lettura sulla direttiva relativa ai limiti nazionali di emissione.

Il relatore si oppone all'uso della frase "per quanto possibile" nella parte II dell'allegato I,

poiché ciò riduce la pressione esercitata sugli Stati membri affinché essi conseguano i valori bersaglio.

Emendamento 24
ALLEGATO II

Posizione comune del Consiglio

Soglie di informazione e di allarme

I. Soglie di informazione e di allarme per l'ozono

	Parametro	Soglia
Soglia di informazione	Media di 1 ora	180 µg/m ³
Soglia di allarme	Media di 1 ora <i>(a)</i>	240 µg/m ³

(a) Per l'attuazione dell'articolo 7, il superamento della soglia va misurato o previsto per tre ore consecutive.

II. Informazioni minime da fornire al pubblico qualora si sia verificato o sia previsto un superamento della soglia di informazione o di allarme

Le seguenti informazioni *devono essere* fornite al pubblico su scala sufficientemente vasta e quanto più rapidamente possibile:

Emendamento 24
ALLEGATO II

Emendamento del Parlamento

Soglie di informazione e di allarme

I. Soglie di informazione e di allarme per l'ozono

	Parametro	Soglia
Soglia di informazione	Media di 1 ora	180 µg/m ³
Soglia di allarme	Media di 1 ora	240 µg/m ³

II. Informazioni minime da fornire al pubblico qualora si sia verificato o sia previsto un superamento della soglia di informazione o di allarme

Le seguenti informazioni **sono** fornite al pubblico su scala sufficientemente vasta e quanto più rapidamente possibile:

Motivazione

In prima lettura il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione volta a garantire che i programmi d'azione a breve termine siano attuati dopo il superamento di un'ora della soglia di allarme. Il relatore non ritiene che gli Stati membri debbano attendere tre ore prima di intervenire.

Le disposizioni relative all'informazione devono essere rese vincolanti.

Emendamento 25
ALLEGATO III, tabella

Posizione comune del Consiglio

Informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e criteri per l'aggregazione dei dati e il calcolo dei parametri statistici

I. Informazioni da trasmettere alla Commissione

La seguente tabella stabilisce tipo e quantità delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione:

	Tipo di stazione	Livello	Periodo di media/accumulo	Dati provvisori per ogni mese da aprile a settembre	Relazioni annuali
Soglia di informazione	Qualsiasi	180 µg/m ³	1h	- per ogni giorno in cui si osservano episodi: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1h di ozono e relativo NO ₂ quando richiesto; - valori massimi mensili di ozono di 1h	- per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1h di ozono e relativo NO ₂ quando richiesto
Soglia di allarme	Qualsiasi	240 µg/m ³	1 h	- per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1h di ozono e relativo NO ₂ quando richiesto	- per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1h di ozono e relativo NO ₂ quando richiesto
Protezione della salute	Qualsiasi	120 µg/m ³	8 h	- per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, valore massimo di 8 ore (b)	- per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, valore massimo di 8 h(b)
Protezione della vegetazione	Suburbana, rurale, rurale di fondo	AOT40 (a) = 6000 µg/m ³ .h	1h, accumulato da maggio a luglio		Valore
Protezione delle foreste	Suburbana, rurale, rurale di fondo	AOT40 (a) = 20 000 µg/m ³ .h	1h, accumulato da aprile a settembre	-.	Valore

Emendamento 25

ALLEGATO III, tabella

Emendamento del Parlamento

Informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e criteri per l'aggregazione dei dati e il calcolo dei parametri statistici

I. Informazioni da trasmettere alla Commissione

La seguente tabella stabilisce tipo e quantità delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione:

	Tipo di stazione	Livello	Periodo di media/accumulo	Dati provvisori per ogni mese da aprile a settembre	Relazioni annuali
Soglia di informazione	Qualsiasi	180 µg/m ³	1h	- per ogni giorno in cui si osservano episodi: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1h di ozono e relativo NO ₂ quando richiesto; - valori massimi mensili di ozono di 1h	- per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1h di ozono e relativo NO ₂ quando richiesto
Soglia di allarme	Qualsiasi	240 µg/m ³	1 h	- per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1h di ozono e relativo NO ₂ quando richiesto	- per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, durata del superamento in ore, valori massimi di 1h di ozono e relativo NO ₂ quando richiesto
Protezione della salute	Qualsiasi	120 µg/m ³	8 h	- per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, valore massimo di 8 ore (b)	- per ogni giorno in cui si osservano superamenti: data, valore massimo di 8 h(b)
Protezione della vegetazione	Suburbana, rurale, rurale di fondo	AOT40 (a) = 6000 µg/m ³ .h	1h, accumulato da maggio a luglio		Valore
Protezione delle foreste	Suburbana, rurale, rurale di fondo	AOT40 (a) = 20 000 µg/m ³ .h	1h, accumulato da aprile a settembre	-	Valore
Materiali	Nessuno	40 µg/m³	Anno	-	Valore

Motivazione

La proposta della Commissione prevedeva l'obbligo per gli Stati membri di fornire dati riguardanti l'inquinamento da ozono e la protezione dei materiali. Il relatore ritiene che una siffatta disposizione dovrebbe essere inclusa nella direttiva al fine di garantire che gli Stati membri effettuino valutazioni approfondite della portata del problema.

MOTIVAZIONE

Sintesi della procedura

Le proposte della Commissione per ridurre il livello di ozono troposferico fanno parte di una serie di misure intese a migliorare la qualità dell'aria nell'Unione europea e derivano dalla relativa direttiva quadro (direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente).

Nella sua forma originale, questa “direttiva figlia” imponeva agli Stati membri di non superare per oltre 20 giorni all'anno, e per periodi superiori a otto ore, la soglia massima di ozono raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Essa invitava gli Stati membri a fornire al pubblico informazioni aggiornate, se necessario quotidianamente, ad elaborare e realizzare programmi d'azione a breve termine e ad assicurare che la Commissione sia informata sui problemi posti dall'ozono e sui tentativi in atto per risolverli.

La direttiva era stata presentata dalla Commissione il 14 luglio 1999 e approvata dal Parlamento europeo in prima lettura il 15 marzo 2000¹, con un totale di 19 emendamenti. Il Consiglio ha adottato una posizione comune l'8 marzo 2001, accogliendo interamente dieci emendamenti del Parlamento e parzialmente altri quattro emendamenti. Il Consiglio stesso ha modificato la proposta portando a 25 giorni la durata massima per il superamento della soglia da parte degli Stati membri.

Concentrazione dell'ozono nell'aria ambiente

L'ozono troposferico viene prodotto quando la luce solare provoca una reazione tra diversi gas, tra cui il monossido di carbonio, il metano e altri idrocarburi non contenenti metano in presenza di ossidi di azoto e di composti organici volatili. La maggior parte degli agenti inquinanti è prodotta dall'attività umana, in particolare dai trasporti su strada. A parità di livelli di inquinamento, le regioni con forte luminosità hanno una maggiore probabilità di incontrare gravi problemi rispetto alle regioni più fredde. Poiché la reazione chimica necessaria per produrre ozono può richiedere un certo tempo, questo gas può costituire un problema più grave nelle zone rurali che non in quelle urbane, pur essendo queste ultime la principale fonte di inquinamento. Tuttavia, quando i gas non sono dispersi dal vento, l'ozono può creare forti problemi di smog nei centri urbani.

I bambini, gli anziani e le persone affette da disturbi respiratori sono generalmente i più sensibili agli effetti dell'ozono nell'aria ambiente sulla salute, quali gli attacchi di asma o la riduzione della capacità polmonare. Questo gas può provocare irritazioni a occhi, naso e gola, affezioni toraciche, attacchi di tosse e mal di testa. Esso può avere un grave impatto sulla vegetazione, riducendo i raccolti e causando danni alle foreste e può inoltre danneggiare edifici e opere d'arte.

Il parere del relatore

¹ GU C 377 del 29 dicembre 2000, pag. 154.

Il relatore è profondamente scettico di fronte all'impegno del Consiglio di fissare un obiettivo di un massimo di 25 giorni all'anno per il superamento della soglia, considerato che vari Stati membri hanno fatto chiaramente capire che è praticamente impossibile conseguire tale obiettivo nel prossimo futuro. Egli ritiene che il Consiglio sia giunto a un accordo solo perché i valori bersaglio non sono vincolanti e si rammarica del fatto che il Consiglio abbia adottato proposte che agevoleranno gli Stati membri nel sottrarsi perfino all'obbligo morale di risolvere la situazione e che abbia respinto la proposta del Parlamento di fissare obiettivi a lungo termine.

Il carattere transfrontaliero dell'inquinamento da ozono rende difficile per gli Stati membri affrontare il problema a livello nazionale. Ciononostante, questa direttiva non è molto esigente e ci si rammarica dei tentativi del Consiglio di indebolirla ulteriormente, tentativi che vanno contrastati. Il relatore propone inoltre di rafforzare le disposizioni della direttiva relative all'informazione e all'applicazione. Permettendo raffronti diretti dei risultati conseguiti dagli Stati membri, sarà possibile individuare e denunciare i paesi che fanno lo sforzo minore rafforzando, di conseguenza, la pressione sui governi affinché provvedano a migliorare la loro performance.